

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALIVERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1987

Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 26 maggio 1966, n. 344, ha conseguito i risultati che si era proposta dando una generale regolamentazione ed una organica disciplina al delicato settore del caffè nazionalizzato.

Con il passare degli anni, però, si sono rilevati alcuni inconvenienti che hanno assunto dimensioni anche preoccupanti a seguito di interventi dell'autorità giudiziaria particolarmente in merito all'interpretazione da dare ad alcune norme, tra le quali, in particolare, quella della sanzione applicabile in caso di mancato rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 della legge n. 344.

È accaduto infatti che, non essendo prevista nessuna sanzione specifica per l'inadempimento, puramente amministrativo, determina-

to dal mancato rinnovo della licenza, in numerosi casi è stata applicata la sanzione prevista per chi esercita l'attività senza essere munito di licenza.

Tale reato è, ora, punito, ai sensi dell'articolo 10, con la reclusione da tre a sei mesi e, per ogni chilogrammo di caffè che risulti abusivamente custodito, lavorato o confezionato, con la multa di lire 15.000 sulla base degli stessi documenti contabili che vengono, così, a costituire elemento di prova per l'applicazione delle sanzioni stesse.

Va ricordato, inoltre, che l'obiettivo che la legge n. 344 intendeva perseguire era quello di evitare lo svolgimento dell'attività senza essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 1 per scongiurare il fenomeno, allora diffuso,

della lavorazione di contrabbando. È evidente, invece, che il semplice rinnovo, di carattere amministrativo, ha un significato solo di constatazione statistica, ma non riveste quegli importanti caratteri costitutivi propri dell'iniziale licenza.

Per tali motivi si ravvisa la necessità di una netta distinzione tra le due ipotesi, così come si ravvisa l'opportunità, anche per comodità del contribuente-utente di raggruppare alla fine dell'anno solare il momento di scadenza della licenza.

A tale scopo l'articolo 1 del disegno di legge, sostituendo il primo comma dell'articolo 2 della legge n. 344 del 1966, fissa la validità della licenza fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del rilascio e stabilisce la possibilità del suo rinnovo ogni cinque anni, su richiesta del titolare, da presentarsi entro il termine di scadenza.

L'articolo 2 prevede che la mancata richie-

sta di rinnovo della licenza oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 2 della citata legge è punita con la sola sanzione amministrativa. Se l'interessato non presenta domanda di rinnovo entro sessanta giorni dalla contestazione dell'infrazione, si applicano le sanzioni previste dal primo comma dell'articolo 10, e cioè, oltre alla sanzione amministrativa, anche la reclusione da tre a sei mesi.

Il presente disegno di legge, già presentato nella IX legislatura, viene riproposto, ai sensi dell'articolo 81 del regolamento del Senato, nello stesso testo approvato, con ampi consensi, dalla Commissione finanze e tesoro nella seduta del 19 giugno 1985 e se ne chiede una rapida approvazione per attenuare, tra l'altro, l'elevato contenzioso, che sta ponendo in seria difficoltà i competenti uffici, e venire, così, incontro alle giuste richieste delle categorie interessate, in armonia con le recenti disposizioni depenalizzanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è sostituito dal seguente:

«La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando della Guardia di finanza competente per territorio; essa ha validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del rilascio. La licenza può essere rinnovata ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro il termine di scadenza».

Art. 2.

1. All'articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il mancato rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nei termini previsti dall'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione dell'infrazione, si applicano anche le disposizioni del comma precedente».